



**COMUNE DI FIRENZUOLA**

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

## **IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL TRIENNIO 2023-2025 E PARTE ECONOMICA 2023**

### **RELAZIONE TECNICA-FINANZIARIA**

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, si redige la presente relazione tecnico finanziari relativa a quanto in oggetto

#### **Modulo 1**

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

#### **COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2023**

In data 23.12.2023 le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale hanno siglato la preintesa per la destinazione delle risorse del fondo per il salario accessorio per l'anno 2023.

Le parti hanno preso atto della quantificazione del complesso delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2023 effettuata dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e delle Risorse Umane nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge e successivamente approvata come segue:

- determinazione n. 139 del 09.03.2023 avente per oggetto "Fondo contrattazione decentrata di parte stabile anno 2023 integrato con determina N. 717 del 10.12.2023 costituzione definitiva ai sensi art. 79 CCNL 16-11-2022";

- deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 10.10.2023 avente per oggetto "Determinazione degli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa 2023"; •

deliberazione G.C. n. 97 del 10.10.2023: Indirizzi alla delegazione Trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa per il triennio giuridico 2023-2025 ed economico 2023 per il personale non dirigente.

Per quanto riguarda la parte normativa si richiamano integralmente:

- CCNL per il comparto Regioni – Enti Locali sottoscritto il 16 novembre 2022, valido sia per la parte giuridica che per la parte economica dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021;
  - artt. 79 e seguenti del contratto medesimo che disciplinano, fra l'altro, la costituzione e l'utilizzazione delle risorse "decentrate" da destinare alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale dipendente;
- art. 73 del D.L. 25.6.2008, n.112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 in materia di part time;
- decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e succ. mod e int;
  - art. 9 – comma 2 bis - del D.L. 31.5.2010, n. 78 convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni che dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014,

l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;

- art. 23 – 2 comma – del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e succ. mod e int;
- art. 3 – comma 2 – del D.L. 80/2021 che ha previsto che i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui sopra, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, potranno essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità; ▪ comma 604 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 (n. 234/2021) che al fine di dare attuazione a quanto sopra ha disposto che le modalità e i criteri per l'incremento in argomento dovranno, comunque, essere stabiliti nel CCNL 2019 – 2021;
- Regolamento comunale per gli incentivi delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 50/2016 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 29.01.2019;
- Regolamento Incentivi per l'Ufficio Entrate relativo all'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 1 comma 1091 della Legge di Bilancio n. 145/2018 approvato con deliberazione G.C. 34 del 09.04.2019.

### SEZIONE I – RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

### SEZIONE II – RISORSE VARIABILI SEZIONE III – DECURTAZIONI DEL FONDO

TABELLA FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE ESERCIZIO 2023		
PROVENIENZA RISORSE	PARTE FISSA (art. 79 c. 1 e 1bis)	PARTE VARIABILE (art. 79 c. 2 e 3)
Art. 79 – comma 1 – lett. a) ccnl 16.11.2022 (risorse di cui all'art. 67 comma 1 ccnl 21.5.2018 pari all'importo consolidato risorse stabili di cui all'art. 31 comma 2 ccnl 22.1.2004 relative all'anno 2017)	€ 98.692,13	
Art. 79 – comma 1 – lett. a) ccnl 16.11.2022 (risorse art. 67 – comma 2 – lett. a) ccnl 21.5.2018 - euro 83,20 su base annua per unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015)	€ 3.078,40	
Art. 79 – comma 1 – lett. a) ccnl 16.11.2022 (risorse art. 67 – comma 2 – lett. b) ccnl 21.5.2018 - differenze incrementi progressioni a regime)	€ 2.305,03	
Art. 79 comma 1 lett.a) ccnl 16.11.2022 (risorse art. 67 comma 2 lett.c) ccnl 21.05.2018 retribuzione individuale anzianità ed assegno ad	€ 4.592,77	

personam		
Art. 79 – comma 1 – lett. b) ccnl 16.11.2022 (euro 84,50 su base annua per unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018) Quote 2021, 2022 UNA TANTUM		€ 6.253,00
Art. 79 – comma 1 – lett. b) ccnl 16.11.2022 (euro 84,50 su base annua per unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018) Quota 2023	€ 3.126,50	
Art. 79 – comma 1 – lett. d) ccnl 16.11.2022 (differenze incrementi progressioni a regime)	€ 2.650,96	
Art. 79 – comma 1 bis - ccnl 16.11.2022 (differenza stipendiale tra B3 e B1 – D1 e D3) a decorrere dall'1.4.2023	€ 5.905,69	
Art. 79 – comma 2 – lett. d) ccnl 16.11.2022 (risparmi disciplina straordinario compreso 3% art. 14 – comma 4 – ccnl 1.4.99)		€9.289,80
Art. 79 – comma 2 – lett. b) ccnl 16.11.2022 (massimo 1,2% monte salari 1997)		
Art. 79 – comma 2 - lett. a) ccnl 16.11.2022 – incentivi tecnici art. 113 d. leg.vo 50/2016 (somma annua presunta compresi oneri assistenziali e previdenziali)		€ 11.340,00
Art. 79 – comma 2 - lett. a) ccnl 16.11.2022 – incentivi gestione entrate art. 1 – c. 1091 – legge 145/2018 (80% del 5% riscossioni a.a. imu e tari anno 2021 compresi oneri riflessi e irap) Art. 79 – comma 2 - l		€ 7.550
Quota proporzionale utilizzo 0,22% del monte salari 2018		€4.243,00: € 2.846,52 proporzionale

		dip e proporzionale P.O. €1.346,48
Art. 79 – comma 2 - lett. a) ccnl 16.11.2022 – attuazione progetti PNRR digitalizzazione quota 2023 (5% parte stabile 2016)		-
Residuo fondo 2022		
Totale	€ 120.351,48,	€ 38.675,80
Riduzione per adeguamento limite art. 23 – comma 2 – d. lgs. 75/2017	- € 4.592,77	

#### SEZIONE IV– SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE

1) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 115.758,71
2) Totale risorse variabili	€ 38.675,80

#### SEZIONE V - RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO Non pertinente (contabilità di costituzione del fondo al lordo)

##### Modulo 2

#### Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate espressamente dal CCDI sottoposto a certificazione -

per l'importo di € 15.000 a finanziamento dell'indennità di comparto (quota a carico fondo lett. b) e c) art. 33 – comma 4 – CCNL 22.1.2004);  
- per l'importo di € 33.170,93 (30.519,97 + 2.650,96) al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali realizzate al 31.12.2022 (quota comprendente i differenziali a carico del bilancio comunale);  
- per l'importo di € 5.905,69 per i differenziali stipendiali da B3 a B1 - D3 e D1 dall'1.4.2023 (art. 79 – comma 1 bis – CCNL 16.11.2022);

Non vengono regolate dalla preintesa somme per totali € **54.076,62** relative alle destinazioni fisse (disposizioni CCNL o progressioni economiche pregresse)

#### Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate da contratto integrativo somme per complessivi € **81.467,89** di parte stabile e Euro

**61.682,09** di parte variabile per complessivi **€ 19.785,80** così suddivise:

Descrizione		
Indennità Turno Personale di vigilanza		€ 4.000,00
Indennità Reperibilità		€ 1.000,00
indennità condizioni lavoro Rischio, disagio e maneggio valori		€ 10.000
Indennità Vigilanza esterna personale Polizia Municipale		€ 2.500,00
Progressioni orizzontali dall'1.1.2023		€ 2.200,00
Indennità Specifiche Responsabilità		€ 11.000,00
Residuo parte stabile 2022	€ 30.882,09	
Totale destinazioni		€ 30.700

<b>RISORSE VARIABILI</b>	
DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo straordinario confluite nel fondo	€ 9.289,80
Utilizzo risorse variabili residue	€ 9.099,52

L'importo totale di € 49.271,41 di cui € 30.882,09 di parte fissa ed € 18.389,32 di parte variabile, è destinato al finanziamento della performance individuale e premio individuale secondo i criteri indicati nel presente contratto integrativo.

L'importo di € 18.890 è destinato al finanziamento degli istituti disciplinati da specifiche disposizioni di legge di cui € 11.340 per incentivi tecnici e € 7.550 per incentivi Accertamenti Entrate Imu e Tari.

**Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.**

Le risorse stabili ammontano a €uro 115.913,47. Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (progressioni orizzontali, comparto, ecc.) che ammontano a € 54.76,72 sono tutte finanziate con risorse di parte stabile. b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici. Gli incentivi economici sono erogati nel rispetto del CCNL vigente e dei criteri individuati nel contratto decentrato in oggetto art. 13. c. rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).

**Modulo 3 Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

DESCRIZIONE				
	Anno 2023		Anno 2022	
Risorse stabili nel tetto (consolidato 2017)		€ 98.692,13		€ 98.692,13
Risorse stabili (art. 67 comma 2 lett. a) e b)) da non considerare nel tetto di spesa	5.383,43	€ 5.383,43	5.383,43	€ 5.383,43
Risorse stabili art. 79 1 comma lett. -b - lett.d; comma 1 bis da non considerare nel tetto di spesa		€ 11.683,15		
<b>Totale</b>		€ 115.758,71		€ 104.075,62
Risorse variabili extra tetto		€ 38.675,80		€ 27.320,79
<b>Totale (depurato dalle voci non soggette a vincolo e dalle decurtazioni)</b>		€ 98.692,13		€ 98,692,13
<b>Totale</b>		€ 154.434,51		€ 131.396,35
Fondo straordinario		€ 13.124,75		€ 13.124,75
<b>totale con straordinario</b> Posizioni organizzative, (Retribuzioni di posizione e di risultato)		€ 215.977,09		€ 48.417,83

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2023 risulta rispettato ai sensi:

**a.** della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018 che testualmente recita: “In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previste dall’art. 67 comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definiti a livello nazionale e previsti nei quadri di finanza pubblica non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”;

**b.** dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135: “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” ed in particolare l’art. 11: “Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione” che testualmente recita: “1. In ordine all’incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni, in deroga, il limite di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, non opera con riferimento:

- a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
- b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del

trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato art. 23; 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'art. 20, comma 3 del decreto legislativo n, 75 del 2017;

Si da atto che nel calcolo del limite art 23comma 2 D.Lgs. 75/2017 non si tiene conto: - delle economie del fondo dell'anno precedente; - delle risorse di straordinario non utilizzate nell'anno precedente; - delle somme di cui art 79 comma 1 lettera b e comma 3 del CCNL 16/11/2022art. 79 comma 6; - degli incentivi tecnici di cui all'art 113 del D. LGS. 50/2016 e dell'art 45 del D.Lgs. 36/2023; - degli incentivi della gestione entrate di cui art.1 comma 1091 Legge 145/2018; differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del CCNL del 21/05/2018 e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni stabilito dagli enti ai sensi dell'art. 15 c. 2 e 3 del medesimo CCNL. Quanto sopra conferma i contenuti della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL funzioni locali del 21.05.2018, più volte citato nonché gli orientamenti della Corte dei Conti Sezioni Riunite – delibera n. 6/2018 – e della Corte dei Conti Sezione Autonomie - delibera n. 19/2018; Inoltre tali risorse sono altresì da escludere dal vincolo generale di contenimento della spesa di personale come espressamente previsto dall'art. 1, commi 557 e 562 della Legge n. 296/2006.

Il totale del fondo risorse decentrate, così come determinato, trova sua imputazione negli appositi capitoli del Bilancio 2023.

Si attesta inoltre che dal presente contratto non derivano costi indiretti. La presente relazione tecnico finanziaria viene inviata per la relativa certificazione, di cui all'art. 40 comma 3 sexies del D.Lgs. 165/2001, al Revisore dei Conti unitamente all'ipotesi del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2023, sottoscritto in data 23.12.2023.

Il Comune di Firenzuola ha sempre rispettato il vincolo relativo alle spese di personale imposto dall'art. 1 c. 557 L296/06, come risulta dalla tabella inserita nella relazione del revisore del conto relativa al rendiconto della gestione esercizio 2022.

Firenzuola, lì 29.11.2023

Il Responsabile del Settore I  
Dr. Francesco Bacci

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Antonia Zarrillo

